

Articolo 19

## Riposo giornaliero

(art. 15a, 20 e 6 cpv. 2 LL)

- <sup>1</sup> Se due o più giorni di riposo o giorni festivi legali cadono in una settimana, la durata del periodo di riposo consecutivo di 35 ore giusta l'articolo 21 capoverso 2 può essere ridotta una sola volta a 24 ore.
- <sup>2</sup> Se il periodo di riposo giornaliero è ridotto giusta l'articolo 15a capoverso 2 della legge, al lavoratore non può essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 nel corso del suo successivo periodo di lavoro.
- <sup>3</sup> Il periodo di riposo giornaliero può essere interrotto da interventi di picchetto giusta l'articolo 14, purché sia seguito immediatamente dalla frazione di riposo rimanente. Se non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore dev'essere accordato immediatamente dopo l'ultimo intervento.

### Premessa

Questo articolo tratta i casi speciali che consentono di derogare al disciplinamento standard concernente il riposo giornaliero secondo l'articolo 15a della legge o che richiedono talune condizioni supplementari.

### Capoverso 1

L'articolo 20 della legge prescrive che il giorno settimanale di riposo deve cadere immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Se due o più giorni di riposo o giorni festivi legali cadono in una settimana, questo disciplinamento comporta un periodo di riposo settimanale di almeno due volte 35 ore, quindi di 70 ore, il che equivale in pratica ad un terzo giorno libero.

Ciò esula però dallo scopo di questo disciplinamento. Esso mira, infatti, ad impedire che un orario sfavorevole costringa il lavoratore a dedicare gran parte del suo giorno di riposo settimanale al sonno. Ciò accadrebbe se l'orario di lavoro prevedesse un periodo di lavoro immediatamente precedente l'inizio del giorno di riposo e un altro periodo

di lavoro immediatamente successivo alla fine di questo stesso periodo di riposo. Orbene, un giorno settimanale di riposo deve contenere normalmente soltanto un periodo di sonno. Se due o più giorni di riposo o giorni festivi legali cadono nella stessa settimana, il periodo di riposo per un totale di 35 ore può essere ridotto una volta a 24 ore: in altri termini, esso non è obbligatoriamente preceduto o seguito da un riposo giornaliero. I giorni di riposo compensativo (art. 21 OLL 1) e i giorni di riposo nel lavoro continuo atipico (art. 37 OLL 1) non possono essere ridotti.

### Capoverso 2

La riduzione fino a 8 ore del riposo giornaliero secondo l'articolo 15a capoverso 2 della legge costituisce un notevole aggravio per i lavoratori. Essa non può pertanto essere combinata con ulteriori aggravii, come, per esempio, l'esecuzione di un lavoro straordinario congiuntamente a un periodo di lavoro immediatamente successivo a un riposo giornaliero ridotto. La disposizione del capoverso 2 di questo articolo consente di escludere siffatti aggravii supplementari.

### Capoverso 3

In caso di servizio di picchetto, il riposo giornaliero può essere interrotto da un intervento necessario per far fronte a un'urgenza o per altri motivi fondati. Una tale interruzione nell'ambito del servizio di picchetto o di altri interventi imprevisti dovuti a situazioni di necessità secondo l'articolo 26 OLL è tuttavia subordinata all'osservanza delle condizioni supplementari stabilite nel presente capoverso.

Il riposo giornaliero viene considerato accordato se il periodo di tempo che intercorre tra la fine del lavoro prima dell'intervento di picchetto e l'intervento stesso comprende, unitamente al tempo trascorso dopo l'intervento di picchetto fino alla nuova ripresa del lavoro dopo il riposo giornaliero, almeno un lasso di tempo di 11 ore.

Se vengono effettuati diversi interventi di picchetto durante il medesimo riposo giornaliero, il lavoratore deve disporre di almeno un periodo di riposo parziale di una durata minima di quattro ore consecutive. Se nessuno dei periodi di riposo par-

ziale raggiunge questa durata minima, l'ultimo intervento di picchetto deve essere immediatamente seguito da un intero periodo di riposo giornaliero di 11 ore.

Entrambe le situazioni descritte possono – a causa dell'obbligo di accordare il riposo giornaliero necessario – impedire la ripresa del lavoro ordinario dopo il riposo e il servizio di picchetto. La ripresa del lavoro non può assolutamente avvenire prima che i periodi di riposo siano stati accordati nella misura necessaria.

Per quanto concerne gli interventi di picchetto, occorre osservare che la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro conformemente all'articolo 15 OLL 1. In questo caso essa non fa parte del riposo giornaliero.

Una riduzione del riposo giornaliero a meno di 11 ore complessive non è ammessa per gli interventi nell'ambito del servizio di picchetto.